

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2123</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ALESSANDRINI e GEROLIMETTO

*Presentata l'11 maggio 1973*

Modifica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e dell'avvocatura di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In esecuzione della delega conferita al Governo con la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono stati emanati vari provvedimenti legislativi, fra cui i decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1080 e n. 1081.

Il primo di questi, nel dettare le norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale della magistratura ordinaria, amministrativa e militare e dell'avvocatura dello Stato, agli articoli 1 e 3 e nella allegata tabella ha fissato i relativi stipendi con decorrenza dal 1° luglio 1970. Senonché all'articolo 4, secondo comma, in deroga al principio generale, vigente nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti statali, secondo cui il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione — principio che il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non aveva mancato di confermare — ha stabilito che ai fini della liquidazione del trattamento stesso non si tiene conto dei nuovi stipendi attribuiti dal 1° luglio 1970, ma « continuano ad essere computati gli stipendi e gli

altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970 ».

L'incongruenza di tale disposizione, alla luce dei principi costituzionali, è palese.

L'inammissibilità di tale disposizione è stata già sollevata presso la Corte dei conti, la quale, con ordinanza emessa il 18 aprile 1972 — Sezione III giurisdizionale, ha anzi rilevato non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità degli articoli citati, rimettendolo alla pronuncia della Corte costituzionale.

Nella fattispecie, infatti, la Corte ha argomentato che è lo stesso legislatore che pone delle discriminazioni per una medesima categoria di personale in servizio, stabilendo, da una parte, che per le cessazioni dal servizio maturanti fra il 1° luglio 1970 e il 31 agosto 1971 la base pensionabile non è costituita dall'ultimo stipendio, bensì da quello minore percepito al 30 giugno 1970, e disponendo, dall'altra, che per le cessazioni dal servizio successivo al 31 agosto 1971 il trattamento di quiescenza si liquida sull'ultimo stipendio, senza tener conto che tutto quel personale indiscriminatamente si trova nella medesima situazione.

ne di beneficiare del nuovo trattamento economico di attività di servizio attribuito con gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1080.

Ed è proprio per superare le more della decisione della Corte costituzionale e per ovviare ad una situazione oggettivamente spe-

requata nei confronti di una larga parte di funzionari statali in pensione, per i quali il fattore tempo ha una fondamentale importanza, si è valutata l'opportunità di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, auspicandone la sollecita approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, si computano gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla data della cessazione dal servizio ».